

# Newsletter Assofiduciaria

## n. 4/2024



### SUMMARY

- **NEWS**
- **APPROFONDIMENTI**
- **ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**



## ***Fiduciarie, garantita la privacy***

La privacy batte la trasparenza societaria. I dati di coloro che detengono partecipazioni indirette, tramite società fiduciarie, sono coperti da riservatezza e gli altri soci non hanno il diritto incondizionato di conoscerli. È questo il principio applicato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE), quarta sezione, con la sentenza del 12 settembre 2024, resa nelle cause riunite C17/22 e C18/22, che ha, di fatto, sbarrato la strada ad alcuni soci, detentori di partecipazioni indirette in un fondo di investimento tedesco, che chiedevano di conoscere i dati personali relativi agli altri soci indiretti del fondo, per concordare le decisioni adottare nelle assemblee, negoziare il riacquisto di quote sociali e altre finalità lecite. La Cgue è stata chiamata a valutare se, alla luce del Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679), a prevalere siano le aspettative dei soci circa la conoscibilità delle informazioni riferite ad altri soci o la protezione dei dati degli individui. La pronuncia attribuisce priorità alla riservatezza sulla base di tre motivazioni. La prima riguarda il quesito sulla eventuale possibilità di rivelare i nomi dei detentori di partecipazioni indirette sostenendo che ciò sia necessario per l'esecuzione del contratto di società (applicando, quindi, l'articolo 6, par. 1, lett. b), del Gdpr). La sentenza dice di no, perché la divulgazione di informazioni relative ai soci che detengono, tramite una società fiduciaria, partecipazioni indirette in un fondo di investimento ad azionariato diffuso, non può essere considerato necessario all'esecuzione di un contratto, qualora il contratto dell'acquisto della partecipazione escluda espressamente la divulgazione dei dati ad altri detentori di partecipazioni. La seconda motivazione concerne la possibilità di rivelare i dati sulla base di un legittimo interesse del richiedente. In astratto, si legge nella sentenza, non si può escludere che il socio abbia un interesse giustificato ad entrare in contatto con gli altri soci. In concreto, però, la Cgue, individua una procedura in due tempi, che non costringe la società a rivelare i dati dei soci e risolve il problema: il socio, che intende ottenere informazioni di altri soci che hanno una partecipazione indiretta in un fondo tramite una società fiduciaria, chiede direttamente al fondo o alla società di trasmettere la sua richiesta a soci interessati; questi ultimi decidono liberamente se mettersi in contatto con il socio richiedente o se non dare seguito alla richiesta e mantenere il proprio anonimato. La terza motivazione della sentenza riguarda la possibilità che i dati siano da riferire sulla base di un obbligo di trasparenza previsto dalla legge. La Cgue, innanzi tutto, nota che il diritto dell'UE non prevede alcun obbligo dei fondi di investimento o delle società fiduciarie di partecipazione di divulgare i dati personali dei soci detentori di partecipazioni indirette. Peraltro, un obbligo di questo genere potrebbe essere previsto dalla legge e anche dalla giurisprudenza di uno stato membro dell'Ue, ma in tale caso le norme e la giurisprudenza devono essere proporzionate, chiare e precise, la loro applicazione deve essere prevedibile e rispondere a un obiettivo di interesse pubblico. I principi restrittivi formulati dalla Cgue hanno un impatto anche in Italia e possono essere estesi anche a casi diversi dalle partecipazioni indirette tramite società fiduciarie. In materia si sono, infatti, registrate opinioni non concordanti tra Garante della privacy e tribunali: ad esempio, a proposito della conoscibilità del domicilio dei soci, il Garante ne ha ammesso la conoscibilità da parte del socio in sede di ispezione del libro dei soci, senza necessità di consenso del consocio interessato (provvedimento del 26 marzo 2009), mentre il tribunale di Milano (Sezione specializzata in materia d'impresa n. 6741 del 27 maggio 2016) era stata di opposto avviso. La sentenza della Corte di giustizia Ue sposa, dunque, la linea della cautela nella comunicazione di informazioni, che possono essere molto delicate.

**FONTE: ITALIA OGGI del 20 settembre 2024 - Antonio Ciccio Messina, "Fiduciarie, garantita la privacy"**

## ***Cripto, con la fiduciaria niente RW***

La detenzione di cripto attività attraverso una società fiduciaria italiana semplifica la gestione di tutti gli adempimenti fiscali a carico del contribuente e gli evita la compilazione del quadro RW. Le imposte, ivi incluso il bollo di cui si occupa l'Agenzia delle Entrate nella risposta 181/2024 (vedi ItaliaOggi di ieri), potranno cioè essere pagate attraverso un sostituto d'imposta e, se è un intermediario bancario, finanziario o una società fiduciaria, il contribuente non dovrà neppure preoccuparsi di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. È la stessa Agenzia delle Entrate ad avere espressamente previsto, nella circolare 30/E del 27 ottobre 2028 con la quale viene data attuazione alle norme contenute nell'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che anche le cripto-attività possano rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. Questa norma stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali a condizione che siano affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Rientrano in tale categoria gli intermediari bancari e finanziari e, in particolare, le società fiduciarie di cui alla legge 1966/39. Tali società, per effetto di quanto previsto dall'articolo 6 del d.lgs. 461/1997, così come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, rientrano nel novero dei soggetti che possono fare il sostituto d'imposta sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti da rimborsi, cessioni, permuta o detenzione di cripto-attività. Assumendo tale ruolo, la fiduciaria si occuperà, per conto del proprietario delle cripto-attività che le ha conferito mandato, di calcolare e versare le imposte dovute sulle cripto-attività, di calcolare e versare l'imposta di bollo e di gestire gli adempimenti in materia di monitoraggio fiscale, esonerando quindi il cliente dalla compilazione del quadro RW. Con l'entrata in vigore, oggi, del d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, con il quale l'Italia ha adottato la normativa europea MiCAR, gli ormai numerosi operatori in cripto-attività saranno chiamati a fare un attento check-up della loro operatività e della loro clientela anche in termini di verifica della regolare detenzione sul piano fiscale delle cripto (i.e. indicazione in quadro RW o affidamento ad una fiduciaria); ciò si rende necessario per poter dimostrare alla Banca d'Italia e alla Consob, nuove autorità di vigilanza sul settore delle cripto-attività e dei relativi operatori, di aver posto in essere tutti i necessari controlli sulla loro clientela anche in ordine alla origine fiscalmente lecita delle cripto e/o delle risorse utilizzate per acquistarle.

**FONTE: ITALIA OGGI del 14 settembre 2024- Fabrizio Vedana, "Cripto, con la fiduciaria niente RW"**

# APPROFONDIMENTI

## **Intestazione fiduciaria di immobili**

La sentenza dell'11 aprile 2024, n. 1047 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia trae origine da due ricorsi riuniti proposti avverso due avvisi di irrogazione di sanzioni per il mancato versamento dell'imposta ipotecaria, dell'imposta catastale e dell'imposta sulle donazioni, che il contribuente riteneva non dovute poiché relative al trasferimento di due immobili che assumeva essere di sua proprietà fiduciaria. In particolare, i due immobili erano stati detenuti all'estero tramite società interposte riconducibili al contribuente e poi a lui ritrasferiti, trasferimento che il contribuente sosteneva non potesse integrare nuova capacità contributiva tale da giustificare l'imposizione fiscale, essendo gli immobili rimasti sempre nella sua sfera di disponibilità. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con sentenza n. 828 del 2023, respingeva i ricorsi per mancanza di idonea documentazione atta a provare la tesi del contribuente in merito all'intestazione fiduciaria di detti immobili a società estere. Avverso la sentenza proponeva appello il contribuente deducendo l'apparenza della motivazione. Nel merito l'appellante insisteva *"sul fatto che i trasferimenti attuati non potevano essere ricondotti a donazione e, come tali, essere sottoposti a tassazione, non avendo determinato alcun accrescimento patrimoniale della propria sfera giuridica soggettiva, poiché le società che ne risultavano formali intestatarie erano meri schermi, interposte a fini fiscali."* La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l'appello proposto dal contribuente e annullava l'atto impugnato, riconoscendo che *"in capo al contribuente non vi è stato alcun effettivo accrescimento patrimoniale idoneo a giustificare l'imposta sulla donazione; mediante l'intestazione formale dei beni a sé stesso, infatti [il contribuente] ha realizzato il negozio fiduciario e ha allineato la sostanza alla forma, essendo egli il sostanziale proprietario degli immobili formalmente detenuti dalle società di diritto estero. Gli atti compiuti non costituiscono, quindi, indice di alcuna nuova capacità contributiva e pertanto non sono idonei a giustificare l'atto impositivo nel rispetto del principio di cui all'art. 53 Cost."* In dettaglio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, ha fatto applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al presupposto della tassazione, che va sempre ricercato in un *"effettivo trasferimento di ricchezza, mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale"*, nonché all'interpretazione della proprietà fiduciaria che assume, a parere della Suprema Corte, una connotazione meramente formale, ragion per cui *"il fiduciante, nonostante la formale intestazione del bene alla fiduciaria ne conserva la proprietà "sostanziale" ed è quindi in grado di disporre direttamente."*

**Fonte:** ASSO FIDUCIARIA, comunicazione *INTESTAZIONE FIDUCIARIA\_2024\_130\_C*.

## **Trattamento fiscale di dividendi provenienti dalla Svizzera**

Nella sentenza dell'8 luglio 2024, n. 3184, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Milano si è pronunciata sul trattamento fiscale di dividendi provenienti dalla Svizzera, statuendo che il contribuente, residente in Italia, ha diritto a detrarre dalla ritenuta a titolo d'imposta del 26% ex art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, dovuta in Italia, la ritenuta in uscita già scontata in Svizzera. Il contenzioso ha ad oggetto un'istanza di rimborso presentata all'Amministrazione Finanziaria in considerazione della doppia imposizione subita sui dividendi erogati da una società elvetica nel periodo d'imposta 2019. Nel caso di specie, i dividendi provenienti dalla Svizzera, dopo aver subito una ritenuta in uscita del 15% in tale Paese, sono stati assoggettati ad imposizione in Italia con l'aliquota del 26% sul "netto frontiera", ad opera dell'intermediario finanziario. L'iter argomentativo seguito nella presente pronuncia di merito trova il suo fondamento nell'analisi dell'art. 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Svizzera. Il Collegio, ricorda che quest'ultima, che ha in sé l'obiettivo di eliminare la doppia imposizione su elementi di reddito posseduti da contribuenti residenti in Italia, prevede che dall'imposta applicata in Italia su elementi di reddito, assoggettati a tassazione sia in Italia sia in Svizzera, il contribuente ha il diritto di dedurre integralmente le imposte pagate in Svizzera, ad eccezione del caso in cui l'elemento reddituale sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta *"su richiesta del beneficiario"*. Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale seguito dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, il diritto alla detrazione non sarebbe applicabile solo nel caso in cui i dividendi di fonte estera sono soggetti a ritenuta d'imposta o imposta sostitutiva ex lege non su richiesta del contribuente. Per la Corte di Giustizia Tributaria milanese, applicando correttamente l'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera nel caso di specie la legittima tassazione in Italia dei dividendi percepiti dal ricorrente sarebbe dovuta avvenire applicando la ritenuta a titolo d'imposta del 26% ex art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, e deducendo dall'ammontare della ritenuta applicata le imposte pagate a titolo definitivo in Svizzera sui dividendi medesimi. Dal momento che, nel caso analizzato dalla Corte, i dividendi sono percepiti mediante un intermediario residente in Italia, la relativa tassazione è avvenuta mediante l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26%, in forza dell'art. 27, co. 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, e non *"su richiesta del contribuente"*. Si consolida così un filone giurisprudenziale, favorevole al contribuente, inaugurato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25698/2022 e poi confermato da successivi arresti giurisprudenziali. In base a tale orientamento, il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero spetta nei casi in cui la tassazione sostitutiva in Italia avvenga non *"su richiesta del beneficiario del reddito"*, ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l'imposizione ordinaria.

**Fonte:** ASSO FIDUCIARIA, comunicazione *DIVIDENDI ESTERI\_2024\_156\_C*.



# ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

## Corso di formazione fiduciaria "La normativa"



Si è tenuto il 19 settembre il corso di formazione per il personale delle società fiduciarie organizzato da Assofiduciaria : «La normativa»

Durante il webinar sono stati affrontati i seguenti temi:

- Le Società fiduciarie
- L'operatività delle fiduciarie
- Policy e Procedure da adottare per il rispetto della normativo civilistica
- Gli adempimenti regolamentari interni

## Calendario

### Corso di formazione fiduciaria



Il corso prevede 6 moduli formativi tramite piattaforma zoom e un ultimo modulo in modalità da definire, secondo il seguente calendario:

- Modulo 1 - La normativa - 19 settembre 2024
- Modulo 2 - I contratti - 26 settembre 2024
- Modulo 3 - La prevenzione dei rischi civilistici e tutele comportamentali - 10 ottobre 2024
- Modulo 4 - La fiscalità - 15 ottobre 2024
- Modulo 5 - La vigilanza - 6 novembre 2024
- Modulo 6 - La giurisprudenza - 20 novembre 2024
- Modulo 7 - Q&A - 4 dicembre 2024